

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 19 aprile 2016, n. 82

**Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Nord dell'ASL BR e parere favorevole nei confronti dell'Opera Don Guanella per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118.**

#### **Il Dirigente della Sezione**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte

le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche (Comunità riabilitativa assistenziale, Comunità alloggio, Gruppo Appartamento e Centro Diurno), tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che *“in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutiva [...]”*.

Solo successivamente, tuttavia, con il Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura *“che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi”*, con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 — *“Progetto Obiettivo Materno-Infantile”*, è stabilito *“tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane o ad alta densità di popolazione”*, mentre *“per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale”*;
- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che *“accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentano di: acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente”*, organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è *«tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti»*, come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 -- *«Progetto Obiettivo Materno-Infantile»*.

Tenuto conto degli orientamenti nel frattempo espressi dal T.A.R. Puglia della sentenza n. 185 del 07/02/2013, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 510 del 04/02/2014, sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le *“idonee procedure per selezionare i soggetti interessati”* di cui all'art. 8 ter, comma 5, D. Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”*.

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: *“(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti*

*aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale salo ed in quanta, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative dello stessa programmazione regionale sanitaria".*

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socia-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessiva e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetto verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

*Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:*

- 6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi od oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"*

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio

2005, n. 3. *Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.*”, con il quale, in particolare:

a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1) e alla “Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel precedente R.R. n. 9/2010;

b) ne ha rideterminato il fabbisogno stabilendo che: “1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett. e), è così integrato: e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Il fabbisogno viene determinato come segue:

ASL Bari

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area ovest, una nell'area sud;

ASL BT

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa

ASL Brindisi

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Brindisi

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

n. 2 strutture residenziali allocate una nella città di Foggia, una nell'area sud a servizio delle ASL Foggia e BT

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Lecce

n. 3 strutture residenziali allocate una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

ASL Taranto

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Taranto

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l'altra nell'area ovest della ASL” (art. 3);

c) ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 9 del 10 febbraio 2010 avente ad oggetto “*Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”.*”

Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all'articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

“ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio dello ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro dello ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud  
ASL Foggia
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio dello ASL, o nord, al centro ed a sud  
ASL Lecce
- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio dello ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, uno a sud, una nell'area nord ionica  
ASL Taranto
- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

**"ASL FG**

Area Nord:

055 San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia — Accadia; Cerignola

Area Ovest 055 Lucera

**ASL BT**

Area Centro 055 Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani

Zona Interna DSS Canosa di Puglia

**ASL BA**

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano

Area Ovest DSS Altamura

**ASL BR**

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

**ASL TA**

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

**ASL LE**

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Ionica DSS Nardó"

Con nota prot. 18620 del 07/05/2015, pervenuta tramite pec a questa Sezione in pari data, il SUAP del comune di Fasano ha richiesto la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 8/2004 per la struttura in

oggetto, su istanza dell'Opera Don Guanella presentata in data 28/04/2015, con relativa documentazione.

Con nota pec prot. 4181 del 29/01/2016 il comune di Fasano ha da ultimo sollecitato la verifica di compatibilità di cui sopra.

Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad oggetto n. 1 struttura semiresidenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della **ASL BR — Area Nord**, secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all'art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).

Tenuto conto *“dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata”*, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché dei fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Considerata l'Area Nord quale area geograficamente comprendente il distretto socio sanitario di Fasano.

Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo semiresidenziale, ossia *“n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud”*.

Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/05/2015 — 06/07/2015) e nel corso dello stesso, per l'Area Nord ASL BR, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Fasano su istanza dell'Opera Don Guanella di cui sopra.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area nord, area centro e area sud).

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all'istanza di autorizzazione alla realizzazione.

Ritenuta, per l'Area Nord, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta dall'Opera Don Guanella per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano — Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118, conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

- 1) di esprimere, per l'Area Nord del territorio dell'ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell'Opera Don Guanella per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano — Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118;

- 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti.

#### **DETERMINA**

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,

- di esprimere, per l'Area Nord del territorio dell'ASL **BR**, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell'Opera Don Guannella per la realizzazione di n. **1** Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del **R.R. n. 14/2014**, da denominarsi, con sede in Fasano — Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118;
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato **R.R. n. 14/2014**.
- notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante presso la sede legale dell'Opera Don Guannella, in Fasano alla Via Matarano n. 1;

- Al Direttore Generale della ASL **BR**;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita-mento/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio PATP;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA  
Giovanni Campobasso